



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Registro	OGGETTO: Sentenza n. 151/2017 emessa dalla Corte di Appello di Lecce a conclusione del procedimento di appello vertente tra le parti Granata Cosima c/Comune di Oria. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)
Data: 23/06/2017	

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di GIUGNO, alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta di 1^a convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X		10	MAZZA Angelo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X		11	VITTO Ermanno	X	
3	SPINA Leonzio	X		12	FULLONE Antonio	X	
4	PATISSO Cosimo	X		13	MICELLI Antonio	X	
5	TRENTINO Giovanni		X	14	BIASI Francesco		X
6	SORRENTO Gianfranco	X		15	CARONE Maria	X	
7	CARONE Tommaso	X		16	ZANZARELLI Claudio	X	
8	PROTO Antonio	X		17	POMARICO Cosimo	X	
9	CONTE Cosimo	X					

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Premesso che la Sig.ra Granata Cosima in data 21.05.2015 notificava atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Lecce per la riforma della sentenza n. 2144/2014 pronunciata il 15.12.2014 dal Tribunale di Brindisi, con la quale il Giudice di primo grado, dopo aver espletato Ctu medico-legale e prova testimoniale, le aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lesioni personali occorse essendo caduta in terra inciampando a causa di una sconnessione del marciapiede percorso nel centro urbano di Oria;

Che con Deliberazione di G.C n. 38 del 11.9.2015, il Comune al fine di ribadire le ragioni dell'Ente confermate dal giudice di primo grado, determinava quindi di costituirsi nel richiamato giudizio demandando al Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio Contenzioso l'adozione degli atti consequenziali;

Considerato che il richiamato procedimento si è concluso con la Sentenza n. 151/2017, la quale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Sig.ra Granata nei confronti di questo Civico Ente convenuto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza di primo grado impugnata:

1. dichiara la responsabilità concorrente del Comune per il sinistro occorso all'appellante in data 06.07.2011 nella misura del 70%;
2. condanna per l'effetto l'Ente comunale al pagamento a favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, del 70% della somma di € 8.875,07 per sorte capitale rivalutata oltre interessi legali sulla predetta somma, devalutata al 06.07.2011 e rivalutata annualmente, da tale data e fino alla data della presente sentenza (17.01.2017) nonché dagli interessi legali maturandi sull'anzidetta somma con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza (08.02.2017) e fino al soddisfo;
3. condanna infine il Comune di Oria al pagamento in favore dell'appellante, con distrazione per l'avv. procuratore, delle spese del doppio grado di giudizio;

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa complessiva non impegnata di € **13.231,65** da fronteggiare con fondi comunali e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Verificato che, nello specifico, le somme dovute dal questo Ente in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	€ 6.212,55 (70% di € 8.875,07)
Interessi legali sulla predetta somma, devalutata al 06.07.2011 (€ <u>5833,63</u> somma devalutata) e rivalutata annualmente, da tale data e fino alla data della presente sentenza (17.01.2017)	€ 451,05
Interessi legali maturandi sull'anzidetta somma con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza (08.02.2017) e fino al soddisfo	€ 2,01

Spese processuali secondo grado grado	<u>€ 2.000,00</u>
Rimborso spese generali al 15%	<u>€ 300,00</u>
Cap 4%	<u>€ 92,00</u>
Iva su imponibile 22%	<u>€ 526,24</u>
Spese processuali primo grado	<u>€ 2.500,00</u>
Rimborso spese generali al 15%	<u>€ 375,00</u>
Cap 4%	<u>€ 115,00</u>
Iva su imponibile 22%	<u>€ 657,80</u>

Richiamato l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.";

Atteso che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"

Considerato che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 delle legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente

Dato atto che secondo la magistratura contabile (*ex multis*, Corte dei conti Sez. contr. Calabria, n. 51/09), una valutazione di utilità pubblica della condotta che ha determinato la specifica sopravvenienza passiva non è sempre necessaria per le fattispecie di cui alle lettere dalla a) alla d) del citato art.194, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, trattandosi di situazioni debitorie fuori bilancio che traggono origine non da comportamenti colpevoli, attivi od omissivi, di amministratori o funzionari, ma da fatti esterni difficilmente prevedibili e regolamentabili, ovvero –come nel caso di specie- comunque riguardanti spese dovute per legge o connesse ad adempimenti obbligatori per legge. In particolare, nel caso di sentenze esecutive, ricadente nella fattispecie di cui alla lett.a), l'Amministrazione è tenuta a riconoscere l'intero debito derivante dalla sentenza stessa, ivi compresi gli oneri accessori in essa determinati e riconosciuti, apprestando gli idonei mezzi di finanziamento;

Considerato inoltre che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la figura del debito fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive” si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);
- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...”, al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché “...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva...” e, anche “..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente”(Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

SI PROPONE LA SEGUENTE

DELIBERA

- 1) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **13.231,65** in esecuzione della **Sentenza n. 151/2017 emessa dalla Corte di Appello di Lecce a conclusione del procedimento di appello vertente tra le parti Granata Cosima c/Comune di Oria** esecutiva *ex lege* finanziando l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2017;
- 4) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;
- 5) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02;
- 6) **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.lgs. 267/2000.

Presenti: n. 15 -votanti n. 15 -assenti: n. 2
voti favorevoli: n. 15
voti contrari: //
astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, lì 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Oria, lì 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, lì 15/06/2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1015

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 27/06/2017

Oria, lì 27/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 23/06/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 23/06/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 27/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
